

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELL'AREA
FIORENTINA GESTITI DALLA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA
PERGOLA, TEATRO DI RIFREDI, SALA EXCIGO)
BIENNIO 2023-2024 E 2024-2025

CIG 980308627C

- ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART.2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO
- ART.3 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
- ART.4 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART.5 – PENALITÀ
- ART.6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART.8 – RESPONSABILITÀ VERSO LAVORATORI E TERZI – GARANZIA ASSICURATIVA
- ART.9 – SICUREZZA
- ART.10 – PERSONALE DELL'APPALTATORE E CLAUSOLA SOCIALE
- ART.11 – CONTROLLI
- ART.12 – PRIVACY E RISERVATEZZA
- ART.13 – RECESSO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART.14 – CLAUSOLA SPECIALE PER EMERGENZA SANITARIA
- ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART.16 – RINVIO



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio pulizia e sanificazione degli spazi gestiti dalla Fondazione Teatro della Toscana nell'area fiorentina: Teatro della Pergola, Teatro di Rifredi e Sala ExCiGo, secondo le condizioni tutte di seguito riportate.

2. Il servizio dovrà essere comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia delle superfici piane e verticali degli immobili, degli spazi interni ed esterni, di impianti ed attrezzature, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili, nonché della ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici e dei dispositivi igienizzanti delle strutture oggetto del servizio di pulizia. Tali materiali saranno forniti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

3. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene dei locali, al fine di garantire lo svolgimento delle attività teatrali, amministrative e organizzative, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell'immagine della Fondazione Teatro della Toscana, secondo i più elevati standard di qualità.

Il servizio comprende, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Capitolato, tutto quanto necessario secondo la migliore regola dell'arte per l'esecuzione del servizio. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente con l'impiego di mezzi e materiali idonei, in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi, gli stucchi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi, con particolare riguardo a fregi ed ornamenti del bene monumentale del Teatro della Pergola.

L'appaltatore si impegna, pertanto, ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità, sicurezza e igiene. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose, né sproporzionate alle attività per cui sono destinate. L'appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.

4. L'appaltatore dovrà eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione di mezzi, nel rispetto delle tariffe minime fissate dal CCNL di riferimento, nonché degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente ed in conformità alle vigenti normative di settore, nazionali e comunitarie, relative all'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

5. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi secondo quanto di seguito indicato.

a) Articolazione del servizio

Il servizio è articolato come segue:

- Pulizia e sanificazione giornaliera del Teatro della Pergola (ubicato in via della Pergola 12/32 – Firenze) secondo quanto previsto e dettagliatamente indicato negli ordini di servizio e di calendario, che saranno periodicamente trasmessi dai competenti uffici della Fondazione, con cadenza bisettimanale;
- Pulizia e sanificazione giornaliera, del Teatro di Rifredi (ubicato in Via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze), secondo quanto previsto e dettagliatamente indicato negli ordini di servizio e di calendario, che saranno periodicamente trasmessi dai competenti uffici della Fondazione, con cadenza bisettimanale;
- Pulizia e sanificazione giornaliera dello spazio ExCiGo (ubicato in via dei Serragli 127, Firenze), secondo quanto previsto e dettagliatamente indicato negli ordini di servizio e di calendario, che saranno periodicamente trasmessi dai competenti uffici della Fondazione, con cadenza bisettimanale;



Il personale dell'appaltatore è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e, in particolare, deve:

- svolgere il servizio negli orari previsti;
- rispettare gli ordini di servizio e di calendario, svolgendo le operazioni affidategli secondo le metodologie e le frequenze stabilite;
- essere sempre presente nelle zone di lavoro assegnate negli orari previsti;
- utilizzare prodotti e attrezzature autorizzati ed idonei all'uso cui sono destinati;

A tal fine, sotto il profilo organizzativo, è prevista la presenza di un referente della Fondazione, che assicurerà il coordinamento del servizio per quanto concerne gli elementi e caratteristiche ritenuti essenziali per l'ottimale gestione di eventuali problematiche, con particolare riferimento alla pulizia dei locali di rilevante interesse storico, artistico e culturale presenti nei Teatri. L'Appaltatore per quanto riguarda l'aspetto relativo ai controlli sulla qualità e sull'efficienza dell'appalto, si obbliga ad informare dettagliatamente il referente della Fondazione relativamente alle operazioni da effettuarsi, nonché riguardo alle metodologie di lavoro ed ai prodotti impiegati nell'esecuzione del servizio.

b) Spazi ed aree di intervento

La superficie calpestabile complessiva per tutti gli spazi oggetto del servizio è indicata in mq. 8950 circa, così suddivisi:

- Teatro della Pergola: 6920 mq circa;
- Teatro di Rifredi: 1175 mq circa;
- Spazio ExCiGo: 927 mq circa.

Si precisa che i dati riferiti alle metrature non sono oggetto di verifica.

Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno gli spazi della Fondazione Teatro della Toscana come sopra individuati.

Si riportano di seguito le zone principali di intervento e le relative attività di pulizia da espletare:

- **Zona 1 – ATRIO D'INGRESSO, FOYER DELLE COLONNE e LOCALE BAR, PORTINERIA, ZONA DISTRIBUTORI, ZONE ATTIGUE c/o Teatro della Pergola (per gli altri spazi vale solo la zona denominata ATRIO D'INGRESSO e zone attigue)**

Spazzatura e sanificazione della pavimentazione con scopa e telo antistatico, lavaggio ad umido con straccio, lucidatura con prodotto auto-lucente e macchina lucidatrice, quando ce ne sia necessità. Aspirazione guida moquette, spolveratura e sanificazione arredi, suppellettili, rimozione impronte della porta a vetro tra atrio e foyer. Vuotatura dei cestini gettacarte e ricambio dei sacchetti a perdere, con trasporto dei rifiuti al punto di raccolta.

- **Zona 2 - SALA GRANDE: CORRIDOI PALCHI, PALCHI DI 1°- 2° e 3° ORDINE, GALLERIA, PLATEA, PALCOSCENICO, CAMERINI, SALONCINO e CAMERINI c/o Teatro della Pergola (per gli altri spazi vale zona PALCOSCENICO, CAMERINI e locali attigui)**

Rimozione carta, aspirazione poltrone e sedie dei palchi, pulizia e sanificazione palcoscenico e camerini, spolveratura del corrimano con sanificazione e lavaggio delle superfici vetrate interne; aspirazione dei

corridoi tecnici di collegamento tra le zone; per il Saloncino, spazzatura e lavaggio dei corridoi, scale e Sala Oro. Spolveratura portalampade e paralumi; lucidatura periodica ottoni. Pulizia termosifoni, vetri e finestre periodicamente.

- **Zona 3 - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (SALA GRANDE, SALONCINO e BAR del TEATRO DELLA PERGOLA, TEATRO DI RIFREDI, EX CIGO)**

Spazzatura, lavaggio e sanificazione della pavimentazione, pulizia e disinfezione dei sanitari (wc, lavabo, spazzolino), vuotatura dei cestini gettacarte e ricambio dei sacchetti a perdere, con trasporto dei rifiuti al punto di raccolta, rifornimento del materiale di consumo (carta igienica, carta asciugamani, sapone e igienizzante saranno forniti dal committente).

- **Zona 4 – UFFICI E LABORATORIO D'ARTE presso il Teatro della Pergola (UFFICI per il Teatro di Rifredi)**

Svuotamento dei cestini gettacarte; Spolveratura e sanificazione delle scrivanie e delle suppellettili varie con prodotti specifici; Spazzatura della pavimentazione;

Lavaggio e sanificazione della pavimentazione nelle zone interessate;

Disinfezione degli apparecchi telefonici, pulizia periodica delle ragnatele sulle pareti interne;

Spolveratura del mobilio di arredo senza l'uso di scale (parti praticabili), pulizia vetri e finestre quando necessario;

Pulizia e sanificazione completa dei servizi igienici;

Controllo ed eventuale sostituzione di: asciugamani, ricariche dispenser sapone, igienizzanti, carta igienica W.C. uomini e donne;

Rimozione delle impronte dalle porte ai vetri;

Deodorizzazione degli ambienti.

c) Tipologia del servizio

Sono ricompresi nel servizio i seguenti interventi obbligatori:

- **Prestazioni ordinarie**: comprendono gli interventi di carattere **continuativo e ripetitivo**, da svolgere nei locali oggetto dell'appalto, secondo le modalità e frequenze stabilite nel presente Capitolato e negli ordini di servizio e di calendario. Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. Sono da ritenersi inclusi nelle pulizie ordinarie gli interventi che si rendessero eventualmente necessari per ripristinare la pulizia dei locali a seguito di modeste opere murarie, opere di imbiancatura, o opere da elettricista effettuate occasionalmente. L'appaltatore dovrà, inoltre, procedere, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione, ad ogni pulizia conseguente a spostamento o sostituzione di nuovi arredi ed a spostamento di suppellettili.
- **Prestazioni periodiche**: comprendono gli interventi di carattere **periodico**, da svolgere nei locali oggetto dell'appalto, secondo le modalità e frequenze stabilite nel presente Capitolato e negli ordini di servizio e di calendario. L'appaltatore dovrà, con almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'ufficio preposto della Stazione Appaltante il giorno e l'ora stabiliti per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali.



Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra le parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della Fondazione. Per tutte le prestazioni periodiche, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle medesime.

- **Prestazioni straordinarie (a chiamata/richiesta):** sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo, da eseguirsi sia nelle aree previste, sia in quelle non previste dal Capitolato, in conseguenza del ricorrere di particolari circostanze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, manifestazioni, trasferimenti e traslochi, redistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi imprevisi quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici.

Costituiscono, inoltre, prestazioni straordinarie i seguenti ulteriori servizi: pulizia fregi e zone collocate in altezza; pulizia straordinaria di ambienti interessati da lavori di ristrutturazione; pulizia straordinaria moquette, tappeti locali da danza; presidio e assistenza durante spettacoli e/o eventi.

Nei suddetti casi, il corrispettivo, da calcolarsi su base oraria, verrà determinato dal rapporto tra il monte ore complessivo come di seguito indicato e l'importo di aggiudicazione, così come dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta. Si precisa che il suddetto prezzo orario non concorre in alcun modo alla determinazione del punteggio economico dell'offerta e non viene preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto. **Il costo orario dei servizi relativi alle prestazioni straordinarie non potrà, pertanto, essere difforme da quello unico offerto in sede di gara.**

Gli interventi straordinari verranno richiesti dalla Fondazione, telefonicamente o a mezzo e-mail, con un preavviso minimo di 24 ore precedenti il momento della loro effettuazione. L'appaltatore dovrà allegare un preventivo delle ore di lavoro stimate e le unità di personale che ritiene dovranno essere impiegate per l'effettuazione degli interventi richiesti. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di accettare o meno il preventivo fornito, fermo restando il diritto di affidare dette prestazioni ad altro operatore economico.

d) Monte ore

Il servizio di pulizia degli spazi si articola in un monte ore complessivo, per l'intera durata dell'appalto, stimato di **n. 11.965 (undicimilanovecentosessantacinque) ore per l'intera durata biennale dell'appalto**, suddiviso e meglio articolato come di seguito in dettaglio:

-	TEATRO DELLA PERGOLA	Ore 10.000
-	TEATRO DI RIFREDI	Ore 1.385
-	SPAZIO EX CIGO	Ore 580

e) Orario del servizio

Il servizio dovrà svolgersi secondo gli ordini di servizio e di calendario periodicamente fissati dalla Fondazione. Il servizio di pulizie presso il Teatro della Pergola sarà articolato su un turno di non meno di n. 4 (quattro) ore giornaliere, indicativamente dalle ore 7.00 alle 11.00, dal lunedì alla domenica (festivi compresi). Il sabato e la domenica potrà essere previsto un ulteriore turno lavorativo di almeno 1 ora, a partire dalle ore 18.00 per riassetto



e sanificazione di atrio d'ingresso, foyer, platea, palchi, galleria e camerini previa comunicazione da parte della Fondazione. Per ogni turno lavorativo è richiesta la presenza di un numero minimo di n. 2 addetti, salvo diversa comunicazione della Stazione Appaltante.

I servizi di pulizie del Teatro di Rifredi e della Sala ExCiGo varieranno secondo un ordine di servizio e di calendario bisettimanale, che sarà preventivamente comunicato dalla Fondazione. Per ogni turno lavorativo è richiesta la presenza di un numero minimo di n. 2 addetti.

E' facoltà della Stazione Appaltante variare l'orario di servizio di pulizia dei singoli locali, dandone preventiva comunicazione con preavviso di 48 ore all'appaltatore, il quale è tenuto ad accettare dette variazioni senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Durante le attività programmate nell'anno (all'intero del monte orario previsto), i servizi potranno essere, altresì, richiesti nella fascia oraria 06.00-24.00.

Resta inteso che, qualora il personale addetto fosse ritenuto dalla Stazione Appaltante insufficiente per assicurare la corretta esecuzione del servizio, ovvero nel caso in cui dovessero essere rilevate carenze e/o una non accurata pulizia degli spazi, anche confrontando le prestazioni rese nelle diverse sedi oggetto dell'appalto, l'appaltatore si farà carico di integrare, in sede di esecuzione contrattuale, il numero di addetti e/o le ore di servizio, senza oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Sarà tenuto presso la portineria, a cura dell'appaltatore, un registro in cui annotare l'inizio e la fine di ogni turno lavorativo con il dettaglio delle zone sanificate quotidianamente.

f) Oneri a carico dell'appaltatore

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l'organizzazione dell'impresa ed a suo rischio. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio dovranno essere comprese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti ed adeguati alla prestazione richiesta, quali: scalei, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, macchine con carrelli mono spazzola in misura adeguata agli spazi da pulire; materiali di pulizia, quali detergenti, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, veline antistatiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici).

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato in possesso della necessaria esperienza e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'UE relativamente a biodegradabilità, dosaggi e pericolosità. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniacale. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

L'appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata. L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere



perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L'appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

L'appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche relative ai prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia, previsti dal Decreto Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 e ss.mm.ii. - “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*”.

L'appaltatore deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati “superconcentrati”, prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo e prodotti a uso campione prima dell'impiego negli spazi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

g) Oneri a carico della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità ed ove possibile, mette a disposizione dell'appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature ed uno spazio adibito a spogliatoio in ciascuna struttura oggetto del presente dell'appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell'appaltatore. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua, di energia elettrica, nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

h) Raccolta rifiuti

Al termine del servizio, i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nel luogo in cui sono situate le aree oggetto di intervento nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione Appaltante. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati.

i) Aspetti Specifici

Costituiscono aspetti specifici del servizio, i seguenti elementi:

1) multi controllo di qualità

- l'appaltatore affiggerà per ogni area dei check list sui quali far annotare dal personale del Fondazione eventuali osservazioni o carenze del servizio.
- unitamente alle liste di cui sopra saranno affisse delle schede operative riportanti il nome dell'operatore assegnato a quella determinata area ed il tipo di servizio da svolgere con la relativa frequenza. In questo modo eventuali disservizi saranno prontamente raccolti dal coordinatore, che provvederà tempestivamente al ripristino.

2) materiali, attrezzature e macchinari

- materiali: detergenti e disinfettanti in linea con la normativa CE;
- attrezzature: aspirapolveri, battitappeti, lucidatrici, macchine mono spazzola confermi alla normativa CE.



3) manutenzione corrente

- spazzatura, lavaggio e sanificazione nel rispetto di tutte le normative igieniche in essere di tutti i pavimenti della struttura e superfici di contatto;
- spolveratura di tutti gli arredi con i vari prodotti secondo il tipo di arredo;
- sanificazione delle toilette che dovranno essere dotate di prodotti deodoranti;
- sanificazione delle superfici di contatto.

6. L'appalto dovrà essere eseguito secondo quanto dettagliatamente descritto nel presente Capitolato, che l'operatore economico, con la formulazione dell'offerta, dichiara di accettare espressamente.

7. L'appalto sarà aggiudicato in via telematica attraverso una procedura negoziata da espletarsi tramite Richiesta di Offerta sul portale Acquistinrete.PA – strumento di acquisto MePA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica.**

L'offerta tecnica sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. La Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale dei punteggi da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, in ragione della completezza espositiva, della consistenza della proposta e della sua effettiva rispondenza alle esigenze della Fondazione, sulla base dei criteri di valutazione elencati nel disciplinare tecnico e nella scheda tecnica allegati al Capitolato.

8. Il concorrente dovrà, inoltre, formulare un'offerta economica secondo quanto previsto nella procedura di gara sulla piattaforma “*acquistinretepa.it*”, al netto degli eventuali oneri per la sicurezza specifici dell'appalto non soggetti a ribasso.

Il ribasso è unico e il prezzo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento. Nel caso in cui all'interno dell'offerta così formulata si riscontri una discordanza, ovvero una difformità di qualsiasi tipo fra gli importi indicati, sarà considerata valida l'indicazione più favorevole per la Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

9. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

Le disposizioni del presente Capitolato prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni contenute in eventuali schede, moduli o formulari allegati, laddove discordanti o apparentemente discordanti.

10. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà, al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio, di invitare, laddove necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, anche in sede di offerta tecnica ed economica, nell'ambito del soccorso procedimentale utile a risolvere meri dubbi interpretativi relativi ad elementi non essenziali dell'offerta (Cons. Stato 680/2020).

11. Stazione Appaltante è la Fondazione Teatro della Toscana, con sede legale in Via della Pergola 12/32, 50121 Firenze, Codice fiscale e partita IVA 06187670481.



ART. 2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. La durata complessiva dell'appalto specificato in oggetto sarà di **24 mesi** e decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto sulla piattaforma digitale, per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Da tale data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario previsti dal presente Capitolato.
2. L'importo dell'appalto per l'intera durata del contratto, al fine di formulare un'offerta al ribasso per le prestazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale, ammonta a complessivi **€ 214.000,00 oltre IVA**, come importo dell'appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso.
3. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di proroga o rinnovo tacito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ovvero una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova aggiudicazione.

In tal caso, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto ed il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione.

4. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una modifica della sola durata temporale dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui, in ragione di circostanze imprevedute ed imprevedibili per la Stazione Appaltante, il corrispettivo stimato non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, al fine di ottimizzare la previsione di spesa, nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, fermo, in ogni caso, l'importo complessivo dell'appalto, il cui valore massimo stimato non è alterato dalla modifica contrattuale e restando invariata la natura generale del contratto.

La modifica contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante e dovrà avvenire alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi previsti in sede di affidamento.

5. Qualora, in vigenza di contratto, intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 e del DCPM attuativo del 24 Dicembre 2015, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere, secondo le modalità e condizioni sopra indicate.
6. È previsto un periodo di prova di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio, decorsi i quali, a seguito di eventuale esito negativo formulato dai competenti Uffici della Fondazione circa le prestazioni rese, la Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto senza riconoscimenti, indennizzi o rimborsi da corrispondere ad alcun titolo all'appaltatore, salvo il pagamento delle attività effettivamente e correttamente svolte.

ART. 3 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'appalto è a misura ed il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei servizi effettivamente richiesti dalla Stazione Appaltante e correttamente svolti dall'appaltatore.



La fatturazione sarà mensile e dovrà comprendere il costo di eventuali servizi a misura richiesti dalla Fondazione ed effettivamente resi, in base al calendario trasmesso. A tale riguardo, l'appaltatore si impegna ad inviare mensilmente alla Fondazione un report contenente la rendicontazione dei servizi a misura effettivamente richiesti e resi in favore della Stazione Appaltante.

Trattandosi di appalto a misura, la conclusione del contratto di appalto non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad emettere alcun specifico ordine di servizio, né ordini di servizio per l'intero importo presunto e l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in caso di mancata o ridotta richiesta delle suddette prestazioni. L'appaltatore, pertanto, prende atto ed accetta che il presente appalto non dà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito in suo favore, essendo la remunerazione commisurata esclusivamente alle specifiche prestazioni richieste dalla Fondazione ed effettivamente e correttamente erogate.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a 30 giorni data fattura fine mese, previa verifica della conformità della fatturazione a quanto di seguito indicato e della regolare esecuzione delle prestazioni, con emissione di Atto di Verifica da parte del competente Ufficio della Fondazione relativamente al report mensile di rendicontazione, nonché previa acquisizione della documentazione di legge (sotto elencata) attestante la regolarità retributiva, contributiva e fiscale.

2. La fattura elettronica dovrà essere del tipo PA (Pubblica Amministrazione) sul codice univoco ufficio UFL1CL e con IVA in scissione dei pagamenti (c.d. split payment, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge).

Sulla fattura dovranno essere riportati:

- a) Oggetto della prestazione/fornitura con indicazione dell'ufficio di riferimento;
- b) Periodo di riferimento della prestazione/fornitura;
- c) Nella sezione "Ordine" o "Contratto": Numero di C.I.G., estremi del contratto (numero protocollo presente nella prima pagina del Documento di stipula e data riportata nell'ultima pagina dello stesso) e il numero di protocollo dell'atto di verifica del mese di riferimento (non è necessario valorizzare il campo "CUP");
- d) Data scadenza pagamento: 30 giorni data fattura fine mese (saranno rifiutate le fatture con data di pagamento coincidente con la data di emissione fattura).

N.B.: si sottolinea la necessità che quanto richiesto ai punti 3 e 4 sia riportato negli appositi campi.

Per eventuali chiarimenti sulla fatturazione gli uffici amministrativi della Fondazione sono disponibili ai numeri 055.2264.310/368 e al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@teatrodellatoscana.it.

3. Ai fini del pagamento è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- Autocertificazione da rendere su modulo fornito dalla Fondazione, contenente le dichiarazioni previste dalla normativa in materia di appalti, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari;
- Documento di identità;
- Visura camerale;
- DURC.

4. L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", i pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario per garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad



operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e l'eventuale violazione dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.

5. Su richiesta dell'appaltatore, i corrispettivi da erogarsi per i servizi eseguiti a far data dal tredicesimo mese successivo alla data di avvio delle prestazioni di cui al presente appalto saranno aggiornati con cadenza semestrale, applicando al corrispettivo per servizi eseguiti nel semestre un coefficiente di variazione in aumento o in diminuzione pari alla variazione registrata dall'indice Istat FOI relativo al semestre precedente, detratta l'alea nella percentuale del 10%.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.

In particolare, l'appaltatore si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere la Fondazione indenne da azioni legali e pretese risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, all'appalto oggetto del presente Capitolato, manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia richiesta.

2. L'appaltatore deve prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, secondo quanto previsto dall'articolo 103 D.lgs. 50/2016.

In tutti i casi di prelevamento dalla cauzione definitiva, nel corso di durata dell'appalto, di somme dovute dalla aggiudicataria, questa è tenuta all'immediata ricostituzione della stessa fino alla concorrenza dell'importo originario; in mancanza sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto.

ART. 5 – PENALITÀ

1. L'appaltatore, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, in caso di inadempimento, sarà soggetto alle seguenti penalità:

- ove il servizio non sia espletato anche per un solo giorno negli orari programmati o sia espletato in modo non conforme al Capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 200,00 (cinquanta/00) per ogni ora di disservizio e per ciascuno spazio;
- ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, sarà applicata una penale pari ad € 150,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco;
- ove siano utilizzati prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di offerta e/o non corrispondenti alle caratteristiche previste dal presente Capitolato, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni non conformità rilevata;
- ove in corso di esecuzione del contratto l'appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente, ovvero in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, la Fondazione applicherà una penale pari ad € 500,00



per ogni persona non in regola, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto in tema di risoluzione del contratto.

- ove la ditta non possa eseguire le prestazioni ordinarie, periodiche e/o straordinarie, sarà applicata una penale pari ad € 200,00 (cento/00) per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio;
- ove non siano stati utilizzati strumenti in numero sufficiente e adeguato alle richieste della Stazione Appaltante quali: aspirapolveri, battitappeti, lucidatrici e macchine monospazzola, sarà applicata una penale pari ad € 300,00 (cento/00) per ogni giorno di mancata fornitura dei macchinari sopradescritti.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, previa contestazione scritta dell'addebito all'aggiudicatario. In tal caso, il personale incaricato dalla Fondazione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Fondazione può disporre l'applicazione della penale, ovvero, nei casi più gravi, valutati ad insindacabile giudizio della Fondazione, la risoluzione del contratto.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all'affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei servizi affidati.

ART. 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto concerne le attività oggetto del presente appalto, è ammesso il subappalto alle condizioni tutte di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'offerente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Degli interventi affidati in subappalto, ne risponderà, comunque, nei confronti della Fondazione l'appaltatore, ritenuto unico soggetto interlocutore.

L'appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari e si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. Il soggetto subappaltatore deve possedere i requisiti di cui alla normativa vigente, da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Capitolato. Eventuali



autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta la terna dei candidati subappaltatori e le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore alla percentuale dell'importo contrattuale prevista per legge.

4. L'appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

5. La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

6. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché nel caso di mancata reintegrazione dell'eventuale deposito cauzionale;

- nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato, ivi compresa la violazione degli oneri in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- quando la società aggiudicataria non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi affidati;

- in caso di cessione di azienda, di cessazione attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'impresa;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- nell'ipotesi di provvedimenti interdittivi antimafia a carico dell'appaltatore;

- nell'ipotesi di esito negativo del periodo di prova.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno da parte dell'appaltatore di anche uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

2. La facoltà di risoluzione è esercitata dalla Fondazione con semplice atto scritto, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.



In tal caso la risoluzione comporterà l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ VERSO LAVORATORI E VERSO TERZI – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore dovrà adottare nel corso dell'esecuzione dell'appalto tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello della Fondazione e di terzi eventualmente presenti nei luoghi oggetto delle prestazioni, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, alle quali si fa espresso riferimento. L'appaltatore sarà, altresì, responsabile, penalmente e civilmente, verso la Fondazione e verso terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.

2. Per i danni ai beni di proprietà della Fondazione, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristini di quanto danneggiato. In difetto, entro i termini e nel rispetto delle condizioni fissate dagli uffici preposti, vi provvederà la Fondazione direttamente o a mezzo di altra impresa addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, alla società appaltatrice inadempiente.

3. L'appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'appalto.

4. L'appaltatore dovrà produrre, entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio dell'appalto, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa in corso di validità contro i rischi professionali, ai sensi dell'articolo 83 Codice dei Contratti, a copertura dei danni che lo stesso possa arrecare nel corso di esecuzione dell'appalto. Tale polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del contratto (RCT), con massimali non inferiori comunque a € 1.500.000,00 per ogni sinistro. La polizza è prestata da primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferiscono le prestazioni oggetto dell'appalto e l'esistenza della suddetta polizza non libera, comunque, l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia per la Stazione Appaltante. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 103 co. 7 D.lgs. 50/2016.

ART. 9 – SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora la Fondazione esonerata da ogni responsabilità a riguardo.

In particolare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore è tenuto a:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI);
- adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;



- conservare la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, nei modi e nel rispetto delle nuove prescrizioni in proposito introdotte dal D.L. 112/2008, come convertito in L. 133/2008 e s.m.i., anche per quanto attiene le novità introdotte in materia di istituzione e tenuta del “Libro Unico del Lavoro”;
- in caso di accesso all’interno degli spazi gestiti dalla Fondazione, dotare tutto il personale di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, D.lgs. 81/2008);
- comunicare alla Fondazione gli eventuali rischi specifici che possono essere introdotti nell’ambiente di svolgimento dell’appalto;
- impiegare personale dipendente (inquadrate nel rispetto dei CCNL di riferimento) o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate all’appalto da svolgere e sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché debitamente e adeguatamente formati sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi e del citato D.lgs. n. 81;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.


2. In attuazione a quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza, laddove previsto e necessario, l’appaltatore si impegna a sottoscrivere espressamente il DUVRI riportante la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

3. Non si evidenziano maggiori oneri economici derivanti da rischi di interferenze con l’attività normalmente svolta dalla Stazione Appaltante, in quanto gli eventuali rischi riscontrabili possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sono stati conseguentemente valutati pari a zero.

4. L’Appaltatore si impegna, inoltre:

- a rispettare ed a far rispettare al proprio personale incaricato, ivi comprese ditte ed imprese terze eventualmente utilizzate in subappalto per l’esecuzione del servizio, il Protocollo Sanitario in uso al Teatro, che sarà all’uopo fornito prima dell’avvio del servizio;
- a redigere ed attuare il proprio specifico Protocollo sanitario per la prevenzione e contrasto al virus SarsCov2 redatto in conformità alla normativa vigente per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio ed a consegnarne copia agli Uffici della Fondazione;
- a consegnare l’elenco contenente i nominativi del personale incaricato, diretto ed indiretto (ivi comprese ditte esterne e fornitori eventualmente impiegati in subappalto per l’esecuzione del servizio).



Si intende, pertanto, sollevata la Fondazione da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni suindicate.

ART. 10 – PERSONALE DELL'APPALTATORE E CLAUSOLA SOCIALE

1. Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'appaltatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Fondazione. L'appaltatore dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione. L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente appalto e se, cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in materia, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Fondazione non potrà procedere alla liquidazione delle fatture fino ad avvenuta regolarizzazione. L'appaltatore dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà, inoltre, formare adeguatamente i propri dipendenti in merito a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

2. Il personale dell'appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni ed alle strutture e, a tal fine, dovrà utilizzare i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata, nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi. Le attrezzature impiegate nell'esecuzione dell'appalto devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Durante lo svolgimento delle prestazioni gli ascensori dovranno essere utilizzati osservando i relativi limiti di carico e senza che possa loro esser cagionato danno e/o avaria.

3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la sua scadenza e fino al relativo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, quindi, a presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari e dei relativi versamenti contributivi, ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore in sostituzione del datore di lavoro, rimanendo esclusa la responsabilità di tipo solidale. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo determinano, senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.



4. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 e dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria e successive integrazioni. Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'ANAC in materia in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L'appaltatore dovrà allegare, in sede di offerta, un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore, accettando espressamente la presente clausola sociale, si impegna, pertanto, laddove necessario, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, anche nei limiti del solo nuovo fabbisogno, nel caso di utilizzo di un numero inferiore di prestazioni e dunque di risorse lavorative rispetto al contratto in essere, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria e secondo la procedura di consultazione sindacale eventualmente prevista. L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante e di obbligo di riassorbimento. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità eventualmente già maturati.


6. Si riportano di seguito i dati forniti dall'appaltatore uscente relativi al personale addetto al servizio di pulizia operante continuativamente: il CCNL applicato è il C.C.N.L. Pulizie-Multiservizi;

ITALIANA SERVIZI								
COGNOME	NOME	SEDE DI LAVORO	QUALIFICA	LIVELLO RETR.	SCATTI DI AN.	MONTE ORE ANNUO	LAV. EX L. 68/99	AGEVOLAZIONI CONTR.
Benchia	Tereza	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	2	SI	1248	NO	NO
Birzu	Mihaela Petronela	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	2	SI	1040	NO	NO
Vranceanu	Elena	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	1	NO	1248	NO	NO
Dragne	Catalina Alexandrina	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	1	NO	1040	NO	NO
Sandoval Salcedo	Aymar	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	1	NO	923	NO	NO
Senarath Pathirana	Nadeeka Jeevani Wij	Teatro Pergola - Teatro di Rifredi	Operaio Pulitore	1	NO	624	NO	NO

ART. 11 - CONTROLLI

1. La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e degli obblighi contrattuali, nonché sull'andamento gestionale è demandata all'ufficio incaricato dalla Fondazione. La società appaltatrice metterà a disposizione un responsabile operativo che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con il personale della Fondazione per tutte le esigenze di servizio.

2. La Fondazione attraverso i propri incaricati effettuerà periodiche verifiche sulle modalità di esecuzione dell'appalto, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del presente Capitolato. Eventuali



inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto saranno valutate con tempestività in contraddittorio.


ART. 12 – PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. in quanto compatibile, i dati personali delle parti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati dell'appaltatore, oltre ad essere trattati dalla Fondazione, potranno essere comunicati anche a parti terze ai fini della gestione ed esecuzione del rapporto, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all'attività della Fondazione ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.

2. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente documento, di autorizzare reciprocamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti l'esecuzione dell'incarico. Accettando le condizioni generali indicate nel presente Capitolato, l'appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il Titolare del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, la Fondazione Teatro della Toscana.

3. L'appaltatore è nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016, relativamente a tutti i dati personali, anche sensibili, di cui lo stesso venga a conoscenza nell'esecuzione del servizio assegnato. In particolare, il Responsabile Esterno del Trattamento dovrà:

- conservare i registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- attenersi alle regole relative alla nomina di eventuali sub-responsabili del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del Trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare del Trattamento qualora sia chiamato davanti alle Autorità di Controllo;
- su richiesta del Titolare del Trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;

- 
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
 - informare immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa eventualmente derivare da pretese avanzate a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili.

ART. 13 - RECESSO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento dell'appalto che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di esecuzione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. A decorrere dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

2. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento rese (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo. In caso di sopravvenienza di norme che interessino la Stazione Appaltante, ovvero in caso di provvedimenti degli Enti locali e delle Amministrazioni partecipanti, nonché dei soggetti titolari degli spazi teatrali, che abbiano incidenza sulle attività, sull'assetto istituzionale e sulle attuali competenze della Fondazione, con conseguente riorganizzazione interna (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione o liquidazione della Fondazione, il mancato o ridotto versamento dei contributi previsti, la cessazione per qualunque causa dei contratti di concessione e gestione degli spazi teatrali), la stessa Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

ART. 14 - CLAUSOLA SPECIALE

In caso di reiterazione e/o nuovi provvedimenti restrittivi adottati dalla Pubblica Autorità che, analogamente a quanto già avvenuto durante la fase della pandemia da COVID - 19, sospendano o limitino le attività artistiche e/o istituzionali della Committente, con conseguente impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente accordo, la Fondazione Teatro della Toscana si riserva la possibilità di recedere dallo stesso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256, 1463 e 1464 c.c., senza che residui alcun onere a carico delle Parti e senza che l'affidatario possa vantare ulteriori diritti, salvo, in ogni caso il pagamento del corrispettivo per le prestazioni già correttamente eseguite.

La Fondazione si riserva, inoltre, di recedere dal presente contratto nel caso in cui siano adottati dalle Autorità competenti provvedimenti restrittivi in ambito sanitario per il contrasto della diffusione della pandemia ovvero



dell'epidemia da COVID - 19, tali da rendere, a suo insindacabile giudizio, eccessivamente onerosa la prosecuzione del contratto.

In tali casi, spetta all'appaltatore un importo pari all'1% dell'importo dell'appalto calcolato al netto di eventuali opzioni, a titolo di indennizzo per il diritto di recesso esercitato dalla Fondazione, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta per mancato utile, spese, indennità, tutto incluso e nulla escluso.

Laddove previsto, l'affidatario si obbliga, a dare puntuale esecuzione alle prescrizioni previste dalla Committente secondo il Protocollo Sanitario che sarà all'uopo fornito dalla Fondazione, sollevando fin da ora la stessa da ogni responsabilità in merito in caso di mancato rispetto delle disposizioni indicate.

Con la formulazione dell'offerta, l'affidatario prende atto ed accetta che la presente clausola troverà applicazione in ogni altro caso di epidemia e/o pandemia derivante da mutati o diversi agenti patogeni.

In caso di concorrenza di più cause di risoluzione o recesso, la presente clausola prevarrà su ogni altra previsione.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od alla esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa la competenza arbitrale. Qualunque vertenza sorgesse in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 16 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, più in generale, le norme di legge.